

TI_GERICHTE 34.2005.47 vom 23. Januar 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-01-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2005.47

FR: TI_GERICHTE 34.2005.47 du 23 janvier 2006

IT: TI_GERICHTE 34.2005.47 del 23 gennaio 2006

Regeste

divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.01.2006 34.2005.47 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.01.2006 34.2005.47 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.01.2006 34.2005.47

divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

Raccomandata Incarto n. 34.2005.47 rg Lugano 23 gennaio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo nella causa deferitagli l'8 luglio 2005 dalla Pretura di _____ (art. 142 cpv. 2 e 3 CC) e che oppone 1. AT 1 2. AT 2 3. _____ contro 1. CV 1 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio) considerato in fatto e in diritto che - con sentenza 10 giugno 2005, cresciuta in giudicato il 4 luglio 2005, il Pretore supplente del Distretto di _____ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata _____), riconoscendo a ciascuno coniuge il diritto alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro coniuge durante il matrimonio; - il giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l'intero incarto e notificato al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC; - ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate dai coniugi _____ durante il matrimonio, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP); delle rispettive prese di posizione si dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi; - la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA; - giusta l'art. 22 LFLP " In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire. Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati. Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198

CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere." - per l'art. 142 CC " 1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d'uscita. 2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio. 3 Egli deve in particolare notificargli: 1. la decisione sulle quote di ripartizione; 2. la data del matrimonio e la data del divorzio; 3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi; 4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti." - a norma dell'art. 25a LFLP " In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC). I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni." - in concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente a statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP, ritenuto che a norma dell'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez , La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005); - l'art. 22a LFLP, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo applicabili in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995, presuppone tra l'altro l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel , Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa V. e S., 34.00.27-28, cresciuta in giudicato); - dagli atti all'inserto non risulta che al momento del matrimonio (14 dicembre 1984) CV 1 e AT 1 disponessero di una prestazione d'uscita o di averi di libero passaggio ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LFLP; - per contro, al momento del divorzio (4 luglio 2005, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio: cfr. Vetterli/Keel, op. cit., p. 1620) CV 1 disponeva presso il CV 2 - cui è affiliata a far tempo dal 1. febbraio 1985 - di una prestazione d'uscita di fr. 69'440.10 (IV/bis), mentre AT 1 disponeva presso la AT 2 di una prestazione di libero passaggio di fr. 331'784.70 (contratto n. _____) nonché di un avere di fr. 28'091.30 (polizza di libero passaggio n. _____); presso la _____ egli disponeva pure di un avere di fr. 55'382.35 (conto n. _____) (VI, XIII, XVII); - nelle more della presente procedura gli ex coniugi _____ nulla hanno eccepito riguardo al calcolo dei succitati importi operato e comunicato dai suddetti istituti; - considerati gli averi di previdenza accumulati dagli ex coniugi _____ durante il matrimonio (fr. 415'258.35 risp. fr. 69'440.10) e i consecutivi rispettivi crediti di fr. 207'629.20 e fr. 34'720.05, a CV 1 spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254), il versamento di fr. 172'909.15; - per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez , in: SVZ 2000, p. 258); - l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio; - la somma di fr. 172'909.15 - di cui fr. 138'154.40 a carico della AT 2 (contratto n. _____), fr. 11'688.65 a carico della polizza di libero

passaggio n. _____ presso AT 2 e fr. 23'066.10 a carico del conto di libero passaggio n. _____ presso la _____ - unitamente agli interessi compensativi (al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore) maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (4 luglio 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]) - dovrà pertanto essere trasferito a favore di CV 1 presso il CV 2; - in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e sentenze inedite del TFA succitate). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 69'440.10. 2.- La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 415'258.35. 3.- E' fatto ordine alla AT 2 di versare, con riferimento al contratto n. _____ (assicurazione n. _____), a favore di CV 1 presso il CV 2, _____ la somma di fr. 138'154.40, nonché tramite prelevamento dalla polizza di libero passaggio n. _____ la somma di fr. 11'688.65, per entrambi gli importi essendo dati interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 4 luglio 2005. 4.- E' fatto ordine alla _____, tramite prelevamento dal conto n. _____, di versare a favore di CV 1 presso il CV 2, _____ la somma di fr. 23'066.10 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 4 luglio 2005. 5.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 6.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti